

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, della sopra citata legge n. 18 del 2009, secondo cui, l'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 6 luglio 2010, n. 167, che disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 e successive modificazioni, di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 8 maggio 2015, n. 87, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2017, n. 145, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni a decorrere dal 22 ottobre 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017, foglio 1974, con il quale è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e di disabilità, ed, in particolare, l'art. 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18»;

Visto in particolare il comma 4, lettera c), n. 4, del predetto art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che apporta modificazioni all'art. 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, disponendo che «L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2019, n. 2172, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni a decorrere dal 22 ottobre 2019;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con la quale si specifica che il Governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti assicurando, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa;

Considerato che, in data 21 ottobre 2022, il suddetto Osservatorio terminerà il proprio mandato ai sensi del comma 4, art. 3, della richiamata legge n. 18 del 3 marzo 2009;

Considerato l'approssimarsi della scadenza dell'Osservatorio e, quindi, la necessità di salvaguardarne la sussistenza, e, al tempo stesso, la continuità dell'azione, atteso anche il ruolo di titolare delle funzioni di monitoraggio del PNRR sulla disabilità;

Considerata la perdurante esigenza di consentire all'Osservatorio di proseguire nell'attività avviata, e ritenuto pertanto opportuno prorogarlo fino al 30 novembre



2022, anche in considerazione di quanto disposto dalla predetta circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è prorogato fino al 30 novembre 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2991

23A00400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 2022.

Modifica del decreto 21 ottobre 2022, concernente le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziati dall'articolo 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

Visto l'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2020;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2021;

Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalità di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020 e 9 ottobre 2021, sono state assegnate le risorse stanziati per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di 111 milioni di euro;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Mi-

